



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 ottobre 2010 (18.10)
(OR. en)**

14912/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/ 0125 (CNS)**

**POSEIMA 14
POSEICAN 14
POSEIDOM 14
REGIO 65
UD 275**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo "Regioni ultraperiferiche"
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti / Consiglio
n. prop. Com.: 13015/09 POSEIMA 3 POSEICAN 1 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 179
Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle regioni autonome di Madera e delle Azzorre

1. Il 7 settembre 2009 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto, che è stata esaminata dal Gruppo "Regioni ultraperiferiche" il 2 ottobre 2009, riunione in cui è stato raggiunto un accordo sul testo.
2. Il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale europeo hanno formulato il loro parere sulla proposta rispettivamente il 20 gennaio 2010 e il 17 dicembre 2009. Il 22 dicembre 2009 il comitato delle regioni ha informato il Consiglio che non esprimerà un parere sulla proposta.

3. La proposta è stata in seguito riesaminata dal Gruppo il 4 febbraio e il 16 aprile 2010, in particolare in quanto a seguito dell'entrata in vigore del TFUE si è resa necessaria la modifica del testo della proposta. Nella riunione del 16 aprile 2010 il Gruppo ha raggiunto un accordo sul testo modificato. Il Coreper ha confermato tale accordo nella riunione del 28 aprile 2010 e ha deciso inoltre di consultare nuovamente il Parlamento europeo a causa delle modifiche introdotte nel testo.
4. Il Parlamento europeo ha approvato un secondo parere il 7 settembre 2010. Il Gruppo "Regioni ultraperiferiche" si è riunito nuovamente il 5 ottobre 2010 e, a seguito delle discussioni e di alcune nuove modifiche, tutte le delegazioni e la Commissione hanno potuto esprimere il loro accordo sul testo.
5. Pertanto, si suggerisce al Comitato dei Rappresentanti permanenti di raccomandare al Consiglio di:
 - adottare tra i punti "A" di una prossima sessione la proposta in oggetto, nella versione messa a punto dai giuristi/linguisti e figurante nel doc. 14482/10 POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268, e
 - iscrivere nel processo verbale le due dichiarazioni che figurano nell'allegato del presente documento.

ALLEGATO

Dichiarazione del Consiglio e della Commissione

Per quanto riguarda l'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento, il Consiglio e la Commissione confermano congiuntamente che la delega dei poteri per un periodo di tempo indeterminato non intende creare un precedente a titolo di una procedura legislativa speciale per alcun futuro atto legislativo.

Dichiarazione del Consiglio

Per quanto riguarda il diritto del Parlamento europeo ad essere informato ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Consiglio, in quanto unico legislatore a titolo della procedura legislativa speciale conferma che la concessione di tali diritti al Parlamento europeo nel presente regolamento non intende creare un precedente a titolo della procedura legislativa speciale per alcun futuro atto legislativo.
